

**Protocollo
relativo all'applicazione dell'accordo fra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente un credito
di 10,8 milioni di franchi svizzeri alla Turchia**

Conchiuso il 2 luglio 1970
Entrata in vigore il 1° settembre 1970
(Stato 1° settembre 1970)

Fondandosi sull'accordo² fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente un credito di 10, 8 milioni di franchi svizzeri alla Turchia, firmato in giornata odierna,

*le due Parti Contraenti
hanno convenuto quanto segue:*

I. Definizione dei termini «beni d'investimento» e «prestazioni di servizi»

Per beni d'investimento giusta l'articolo 2 dell'accordo³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia si intendono i beni di maggiore importanza per lo sviluppo economico della Turchia, che giustificano un ammortamento di lunga durata, e segnatamente gli impianti per le officine elettriche, quelli destinati al settore dei trasporti e delle comunicazioni, gli impianti portuali, minerari, ecc. come anche le attrezzature per lo sviluppo dell'infrastruttura, della produzione d'energia, delle industrie di materie di base (comprese le industrie tessili) e per lo sfruttamento della produzione del suolo.

Per prestazioni di servizi, conformemente all'articolo 2, si intendono principalmente le prestazioni importanti, inerenti alla proprietà intellettuale, come ad esempio le prestazioni degli ingegneri consulenti.

II. Apertura di un credito e organismi svizzeri incaricati dell'esecuzione dell'accordo

A contare dall'entrata in vigore dell'accordo, la Confederazione Svizzera apre un credito in favore della «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Ankara» (Banca centrale della Repubblica di Turchia [dappresso: Banca Centrale], che agisce in nome della Repubblica di Turchia.

RU 1970 1029

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.973.276.331

³ RS 0.973.276.331

La divisione del Commercio⁴ del Dipartimento federale dell'economia pubblica⁵ (dappresso: Commercio) esamina le domande dei fornitori svizzeri di beni e di servizi (dappresso: forniture) e decide in merito alla loro ammissione. Il credito è gestito dall'Amministrazione delle Finanze del Dipartimento federale delle Finanze e delle Dogane⁶ (dappresso: Finanze). L'Ufficio svizzero di compensazione (dappresso: USC) è incaricato dell'esecuzione tecnica.

III. Procedura di consultazione

1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio (contenuto della domanda di preavviso: vedi allegato).
2. Dopo che la domanda è stata esaminata in merito alla conformità dei beni d'investimento e delle prestazioni con le disposizioni dell'accordo e se essa può essere, in linea di massima, accettata, il Commercio consegna gli esemplari n. 1 a 4 del preavviso positivo al fornitore svizzero. La validità del preavviso è di tre mesi e può essere prorogata qualora sia giustificato dalle circostanze.
3. Il fornitore svizzero trasmettere gli esemplari n.1 a 3 del preavviso all'importatore turco.
4. L'importatore turco consegna gli esemplari n.1 e 2 del preavviso alla Banca Centrale; quest'ultima comunica al Commercio che la domanda è o non è ammessa da essa per essere integralmente pagata a carico del credito; siffatta comunicazione della Banca Centrale è recata sull'esemplare n. 1 del preavviso, il più tardi tre mesi dopo la data dell'emissione di quest'ultimo.
5. In caso d'accettazione da parte della Banca Centrale, il Commercio dà una risposta definitiva al fornitore la cui fornitura è ammessa al pagamento mediante il credito e da quel momento la somma corrispondente rimane riservata.

IV. Meccanismo di pagamento

I pagamenti avvengono sul fondamento di un ordine di pagamento semplice o di un accreditativo.

A. Ordine di pagamento semplice

1. La Banca Centrale invia l'ordine di pagamento all'USC, facendo riferimento al preavviso.
2. L'USC si accerta che il fornitore abbia adempiuto, per quanto possibile, le condizioni menzionate al numero 8 dell'allegato.

⁴ Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

⁵ Oggi: Dipartimento federale dell'economia (DFE).

⁶ Oggi: Dipartimento federale delle finanze (DFF).

In caso contrario, l'invita a farlo. Non appena adempiute queste condizioni, l'USC fa eseguire al fornitore svizzero il pagamento attinto dal credito e, dopo il pagamento, invia un avviso di debito alla Banca Centrale.

B. Pagamento mediante accreditativo

1. La Banca privata turca invia l'ordine d'apertura d'accreditativo alla Banca privata svizzera.
2. Simultaneamente, una copia dell'ordine d'apertura d'accreditativo e l'ordine di pagamento corrispondente della Banca Centrale riferentesi al preavviso sono inviati dalla Banca Centrale all'USC.
3. L'USC accerta che il fornitore abbia adempiuto, per quanto possibile, le condizioni menzionate al numero 8 dell'allegato. Nel caso contrario l'invita a farlo. Adempiute queste condizioni, l'USC conferma alla Banca privata svizzera che le farà versare la somma dell'accreditativo su sua domanda, o dopo presentazione alla Banca privata dei documenti di spedizione della merce.
4. L'USC fa eseguire il pagamento alla Banca privata svizzera, su domanda di quest'ultima, in onere al credito e dopo il pagamento, invia un avviso di debito alla Banca Centrale.

C. Ulteriore aumento della somma approvata

Se per una ragione qualsiasi (ad esempio modificazioni tecniche necessarie in corso di fabbricazione), la somma delle forniture supera quella approvata dalla Banca Centrale, e se un preavviso suppletivo non ha potuto essere approvato per la somma eccedentaria, la Banca Centrale consegna direttamente alla Banca privata svizzera la copertura di tale eccedenza.

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo della stessa data fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente un credito di 10,8 milioni di franchi svizzeri alla Turchia.

Fatto ad Ankara, in due esemplari, il 2 luglio 1970.

(Si omettono le firme)

*Allegato***Contenuto della domanda di preavviso**

1. Fornitore dei beni d'investimento o delle prestazioni di servizi svizzere.
2. Fabbricante o prestatore del servizio.
3. Importatore turco o beneficiario turco del servizio.
4. Natura e origine della merce o del servizio.
5. Data di fornitura della merce o d'esecuzione del servizio.
6. Quantità; somma totale della fornitura o del servizio.
7. Somme e date delle scadenze.
8. Il richiedente è avvertito che in caso d'ammissione della fornitura nel quadro del credito, deve consegnare all'USC il testo del contratto privato, una copia originale della fattura, un certificato d'origine, come anche tutti i documenti comprovanti la fornitura della merce; per le prestazioni di servizi, oltre al contratto privato e la copia originale della fattura, devono essere consegnati anche i documenti eventualmente occorrenti per comprovare l'origine svizzera del servizio.